

DELIBERA N. 205/23/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2022/DDA/GDS - DDA/5505 - http://music.mabumbe.com/)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto



dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/5505, pervenuta in data 23 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004411),, è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* http://music.mabumbe.com/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
GIULIANO	NELLA MIA	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI	STANZA		tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			
GIULIANO	MENTRE TUTTO	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI	SCORRE		tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			
GIULIANO	SOLO TRE	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI	MINUTI		tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			
GIULIANO	MUSA STANCA	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI	DI ESSERE		tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			
GIULIANO	I MIEI ROBOTS	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI			tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			
GIULIANO	ESTATE	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
SANGIORGI			tutto-scorre-deluxe-version
NEGRAMARO			



OGNI MIO ISTANTE	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-tutto-scorre-deluxe-version
NUVOLE E	2004	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
LENZUOLA		tutto-scorre-deluxe-version
SCOMODA	2003	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
MENTE		tutto-scorre-deluxe-version
SOLO PER TE	2005	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
		tutto-scorre-deluxe-version
ASTOLFO	2002	music.mabumbe.com/album/65565/negramaro/mentre-
		tutto-scorre-deluxe-version
DUE VITE	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
NO STRESS	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
AMBIA UOMO	2021	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
IN CITTA'	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
JNA CANZONE	2020	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
TRISTE		mengoni/materia-pelle
TTRAVERSO TE	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
IL MENO	2019	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
POSSIBILE		mengoni/materia-pelle
TUTTI I MIEI	2021	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
RICORDI		mengoni/materia-pelle
N DUE MINUTI	2021	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
HIEDIMI COME	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
STO		mengoni/materia-pelle
MI FIDERO'	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
IGLIORE DI ME	2022	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
MA STASERA	2021	music.mabumbe.com/album/45541/marco-
		mengoni/materia-pelle
	NUVOLE E LENZUOLA SCOMODA MENTE SOLO PER TE ASTOLFO DUE VITE NO STRESS AMBIA UOMO IN CITTA' INA CANZONE TRISTE TRAVERSO TE IL MENO POSSIBILE TUTTI I MIEI RICORDI N DUE MINUTI HIEDIMI COME STO MI FIDERO' IGLIORE DI ME	NUVOLE E

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: "i rappresenta per il sito oggetto della presente istanza il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore";

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;



- 3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società società NameCheap Inc., indirizzo e-mail abuse@namecheap.com per conto di un gestore non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica network-abuse@google.com alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a Dallas, Stati Uniti d'America;
- 4. con comunicazione del 26 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004582), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2022/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/5505, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;
- 5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 26 ottobre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;



- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
- 9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
- 10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* http://music.mabumbe.com/, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **http://music.mabumbe.com/**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.



L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito http://music.mabumbe.com/ nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del Regolamento, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba

^{205/23/CSP} 6